

Edilizia e Territorio

Corte Ue: valutazione di impatto ambientale post-costruzione? Ok se non serve a eludere obblighi

27 luglio 2017 - Giuseppe Latour

Possibile eseguire la valutazione ambientale anche dopo la realizzazione purché al momento della regolarizzazione si tenga conto dell'impatto già verificatosi per effetto della costruzione

In alcuni casi la valutazione di impatto ambientale può essere effettuata anche dopo la realizzazione di un'opera. È il principio affermato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza relativa alle cause C-196/16 e C-197/16, pronunciata ieri. In generale, infatti, la Via deve arrivare prima dell'intervento, per evitare fin dall'inizio inquinamento e danni all'ambiente. Se, però, l'opera fosse realizzata senza valutazione di impatto ambientale, sarà possibile farla successivamente, purché al momento della regolarizzazione si tenga conto dell'impatto già verificatosi per effetto della costruzione.

Il caso dal quale parte la sentenza è piuttosto complesso. Nel 2012, in applicazione della legge regionale delle Marche n. 20/2011, secondo cui per i progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con potenziale termico inferiore a 3 MW non era necessaria una previa valutazione d'impatto ambientale (Via), la provincia di Macerata ha autorizzato la costruzione di alcuni impianti a biogas nei Comuni di Corridonia e di Loro Piceno «senza effettuare alcuna analisi ambientale». I Comuni interessati hanno, allora, presentato ricorsi davanti al Tar Marche per ottenere l'annullamento delle autorizzazioni, «evidenziando come la norma regionale applicata fosse contraria alla direttiva Via».

Il Tar, accogliendo l'argomento dei Comuni, ha annullato le autorizzazioni. E la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'incostituzionalità della suddetta norma regionale.

Successivamente, nel 2013, i proprietari degli impianti a biogas hanno chiesto alla Provincia di Macerata una valutazione di impatto ambientale «ex post». La provincia di Macerata, dopo avere effettuato i necessari controlli, ha accolto le richieste e autorizzato gli impianti già costruiti. I Comuni di Corridonia e di Loro Piceno hanno allora presentato un nuovo ricorso al Tar Marche, sostenendo l'impossibilità, sulla base del diritto dell'Unione, di effettuare una valutazione d'impatto ambientale dopo la realizzazione dell'impianto. Il Tar Marche ha, allora, sollevato una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia Ue, «chiedendo se sia possibile eseguire una Via dopo che l'impianto è stato realizzato sulla base di un'autorizzazione poi annullata».

Con la sua sentenza odierna, la Corte risolve la questione e rileva che «l'obiettivo della valutazione dell'impatto ambientale consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti e altre perturbazioni dell'ambiente piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti». La Via, quindi, deve essere effettuata prima della realizzazione dell'opera. Di conseguenza, «una Via non effettuata anteriormente alla costruzione del manufatto costituisce un'omissione illegittima».

Ci sono però delle eccezioni. Per la Corte, infatti, sebbene il diritto dell'Unione non preveda espressamente delle conseguenze, «deve tuttavia ritenersi che, in virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri abbiano l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad eliminare le conseguenze illecite dell'omissione». Tra queste misure, ci può anche essere una Via "postuma", concessa a titolo di regolarizzazione, purché siano rispettate due condizioni: la regolarizzazione in tempi successivi non deve essere un modo per eludere gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione; la Via effettuata in via successiva, a titolo di regolarizzazione di un'omissione illegittima, deve avere ad oggetto non solo l'impatto futuro di una certa installazione ma anche l'impatto ambientale già verificatosi per effetto della costruzione.